II Codice di prevenzione incendi Il Codice e il "doppio binario" Il Decreto 12 aprile 2019



Isa, 23 luglio 2019

Ing. Michele Mazzaro

Dirigente Ufficio per la prevenzione incendi e il rischio industriale

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015: "Approvazione di norme tecniche di

prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46-Filiale di Roma DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Giovedi, 20 agosto 2015 DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GUSTICIA. VI FIGURO PROBLEZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GUSTICIA. VI VIFICIO PROBLEZIONE E REDAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – VIA SALARIA, 1927 - 30136 ROMA - CENTRALINO 00-55891 - LIBRERIA DELLO STATO – VIA SALARIA, 1927 - 30136 ROMA - CENTRALINO 00-55891 - LIBRERIA DELLO STATO – VIA SALARIA, 1927 - 30136 ROMA - CENTRALINO 00-55891 - LIBRERIA DELLO STATO п DM 3/8/2015 è entrato in vigore il 18/11/2015 Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

PRIMA DEL DM 12 APRILE 2019

II Codice di P.I. si applicava in alternativa ai "criteri generali di P.I.", SOLO ad alcune attività NON normate del DPR 151/2011:

Att. **9**, **14**, **27**÷**40**, **42**÷**47**, **50**÷**54**, **56**÷**57**, **63**÷**64**, **70**, **75***, **76**Officine...; Impianti ...; Stabilimenti ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali ...;

(*)Depositi mezzi rotabili.

E, sempre in alternativa alle altre specifiche disposizioni di P.I., ad alcune altre attività normate:

71 - Uffici - D.M. 8/6/2016
66 - Strutture ricettive (alberghi) - D.M. 9/8/2016
75 - Autorimesse - D.M. 21/2/2017
67 - Scuole - D.M. 7/8/2017
69 - Attività commerciali - D.M. 23/11/2018
72 - biblioteche, archivi, musei, mostre (in procedura di informazione)

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Cosa è successo in questo triennio?

La DCPREV ha condotto un'analisi statistica ed il monitoraggio sull'applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. sulla base dei dati acquisiti tramite le Direzioni regionali VV.F., con periodo di riferimento dalla data di entrata in vigore del decreto (18 novembre 2015) al 31 dicembre 2017, nonché quelli acquisiti tramite l'applicativo Deroghe on line per l'anno 2018 (dati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018).

Monitoraggio

Il monitoraggio è stato condotto secondo il seguente schema:

- Raffronto numero attività presentate con modalità "Codice" nei periodi 2015/2017 e anno 2018 (1 gennaio – 31 dicembre 2018)
- Analisi puntuale dell'andamento dati anno 2018 approfondendo i seguenti aspetti:
 - > numero pratiche per regione;
 - confronto applicazione di soluzioni conformi e soluzioni alternative;
 - esito della valutazione dei progetti;
 - attività del D.P.R. 151/2011 per le quali è stata applicata la modalità "Codice";
 - distribuzione del ricorso a misure antincendio in soluzione alternativa.

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Risultati monitoraggio

Dallo studio sono emersi i seguenti aspetti maggiormente rappresentativi:

- andamento delle attività di P.I. presentate con la metodologia del Codice in aumento (si è passati da 54 progetti/mese su base nazionale dei primi due anni e ½ di vigenza a 86 progetti/mese del 2018);
- ricorso quasi esclusivo a soluzioni conformi;
- costanza nel numero dei progetti con esclusivo ricorso a soluzioni conformi (tale parametro può essere considerato come indice di appropriatezza delle soluzioni tecniche associate ad un determinato livello di prestazione. Il ricorso diffuso a soluzioni alternative significherebbe, infatti, che le soluzioni conformi previste dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. sono difficilmente attuabili nei casi reali);

Risultati monitoraggio


- applicazione del Codice non uniforme sul territorio nazionale (nelle 5 regioni del centro nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, sono stati presentati circa il 60% dei progetti dell'intero territorio nazionale);
- 82% delle pratiche presentate evase con esito positivo (favorevole e favorevole condizionato);
- Utilizzo delle soluzioni alternative in prevalenza per aspetti strutturali (resistenza al fuoco e compartimentazione), e per l'esodo delle persone.


Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale


Risultati monitoraggio


	2015-2017(1)	gennaio/ottobre 2018 (2)	
Attività presentate	1646	1001	
Tipologia soluzioni	92% Conformi –	90.4% Conformi –	
	8% Alternative/Deroga	9.6 % Alternative/Deroga	
	36% Favorevole –	31 % Favorevole -	
Esito	57% Fav. cond	51 % Fav. cond	
	6.5% Contrario –	7 % Contrario -	
	0.5 % in fase di istruttoria	11% richiesta integrazione	
	Att. 70 – 24 %	Att. 70 - 15,4%	
Tinalania attività	Att. 53 - 10.9%	Att. 34 – 10.6%	
Tipologia attività	Att. 34 - 8%	Att. 74 – 10.4%	
	Att. 75 – 7.6%	Att. 44 – 7.6%	
Media mensile presentazione pratiche RTO/RTV	57	83	

- (1) Dati acquisiti tramite ricognizione presso le Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.
- (2) Dati acquisiti tramite l'applicativo Deroghe on line.










Risultati monitoraggio

Conclusioni

Poiché l'applicazione del Codice di P.I. (R.T.O. e relative R.T.V.) è in fase di aumento sul territorio nazionale si ritiene che tale andamento potrebbe essere ulteriormente incentivato attraverso l'ampliamento del numero delle attività progettabili con approccio "RTO/RTV", l'emanazione di altre RTV per attività specifiche e la revisione di alcuni punti del Codice sulla base delle osservazioni pervenute dai vari stakeholders





News dello scorso 22 febbraio.... tratta da riviste del settore

Prevenzione incendi, rivoluzione al via! Approvato il DM che **obbliga alle norme prestazionali** per 42 attività

Rivoluzione completata (anche se bisognerà aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale...), per il settore fuoco/incendio: il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco) ha infatti approvato, in data 21 febbraio 2019, la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista, valorizzandone le competenze.

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Emanazione DM 12/4/2019

News dello scorso 22 febbraio.... tratta da riviste del settore


... La modifica è di grande portata poiché **diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale** del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio, la normativa prestazionale diventerà l'unica via percorribile per tutte le attività elencate nel Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette "soggette e non normate".





Le modifiche al DM 3/8/2015

Il decreto di modifica del DM 3 agosto 2015 è stato elaborato come primo passaggio di un processo volto a rendere il Codice, in futuro, l'unico strumento per la prevenzione incendi.



Sintesi delle modifiche

- 1) Ampliamento del campo di applicazione
- 2) Per Attività "non normate" → cogente D.M. 3/8/2015 (RTO)
- 3) Per Attività "normate" (scuole, autorimesse, ecc... + future) → RTV alternative a specifiche disposizioni di p.i.
- 4) Di riferimento non solo per sottosoglia DPR 151 ma anche per attività non elencate in allegato I DPR 151/2011
- 5) Entrata in vigore decreto: 180 giorni da pubblicazione in G.U.

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Emanazione DM 12/4/2019

1) Ampliamento campo di applicazione

Prima del DM:

att. 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75 limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili, 76

In previsione:

- 9 (saldatura e taglio)
- 14 (officine o laboratori per la verniciatura)
- da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63;
 64 (attività produttive ed industriali in genere)
- 66 (alberghi, ad esclusione delle strutture turisticoricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini)
- 67 (scuole, ad esclusione degli asili nido)
- da 69 a 71 (vendita, depositi, aziende ed uffici)
- 73 (edifici usi terziari)
- 75 (autorimesse)
- 76 (tipografie, litografie)

1. Le norme di cui all'articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 71, 73, 75,76.

2) Cogenza D.M. 3/8/2015

Prima del DM:

la RTO si poteva applicare alle attività elencate <u>in alternativa</u> ai "criteri generali" di P.I. e Regole tecniche tradizionali

In previsione:

la RTO si applica obbligatoriamente alle attività elencate con alcune esclusioni *

1. Le norme di cui all'articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 71, 73, 75,76.

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Emanazione DM 12/4/2019

2) Cogenza D.M. 3/8/2015

Attuale:

la RTO si può applicare alle attività elencate <u>in alternativa</u> ai "criteri generali" di P.I. e Regole tecniche tradizionali

In previsione:

la RTO si applica obbligatoriamente alle attività elencate con alcune esclusioni *

1. Le disposizioni di cui all'articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 73, 75,76.


* Esclusioni obbligatorietà

Opzionalità tra approccio codice (RTV) e norme tradizionali:

le RTV si applicano in alternativa alle specifiche norme verticali "tradizionali".

2-bis In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilita' di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita', cosi' come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili


3) Attività normate (66, 67, 75.... + future) → RTV alternative



Opzionalità tra approccio codice (RTV) e norme tradizionali:

le RTV si applicano in alternativa alle specifiche disposizioni verticali "tradizionali".

2-bis In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilita' di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita', cosi' come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili



Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Emanazione DM 12/4/2019

Art . 5 comma 1-bis

Alle attività che adottano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 non si applicano le seguenti:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni"; b) decreto del 31 marzo 2003 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione";

c) decreto del 3 novembre 2004 recante "disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio";

d) decreto del 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo"; e) decreto del 15 settembre 2005 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento

e) decreto del 15 settemore 2005 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 1 vani degli impianti di sollevamente ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; fi decreto del 16 febbraio 2007, recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";

g) decreto del 9 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

h) decreto del 20 dicembre 2012 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la

 decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".
 decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio

1) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere";

m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994";

n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con

n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"; o) decreto del Ministro dell'interno 1º febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e

p) decreto del Ministro dell'interno 2 novembre 2002 recante: "Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio

liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni".

r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione de esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq";

 \bigcirc

Campo di applicazione

Applicabilità: •

- Attività di nuova realizzazione;

No "gestione adeguamenti"

- Attività esistenti in caso di modifica completa
- Ampliamenti e modifiche parziali → solo se compatibile con restante attività
- Ampliamenti e modifiche parziali <u>incompatibile</u> con restante attività → opzione tra approccio Codice per l'intera attività o disposizioni tradizionali di p.i.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al precedente comma 1, di nuova realizzazione.
- 3 Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attivita' non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
- 4. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività esistenti di cui al precedente comma 1, non rientranti nei casi di cui al precedente comma 3, si continuano ad applicare le specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui all' articolo 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva altresì la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, all'intera attività.

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Emanazione DM 12/4/2019

4) RTO/RTV → norma di riferimento per tutte le attività

L'approccio codice (RTO/RTV) è norma di riferimento per la progettazione antincendio di tutte le attività:

Prima del DM:

Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

In previsione:

Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

Emanazione DM 12/4/2019 Schema riepilogativo applicazione "approccio Codice" Tipologia di attività Progettazione di Progettazione di modifiche/ampliamentii nuove attività di attività esistenti Codice Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure Senza RTV Solo Codice Attività soggette applicazione del codice all'intera attività Con RTV Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali. Attività non soggette Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Emanazione DM 12/4/2019						
Schema riepilogativo applicazione "approccio Codice"						
ssume	ndo					
Attività	Dotate di RTV	Prive di RTV	Prive di RTV ma dotate di Regola Tecnica	Non soggette ai sensi del DPR 151/2011		
Nuove attività	Doppio binario Codice (RTO+RTV) Regole Tecniche esistenti	Applicazione del solo Codice (RTO) per le attività (9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75,76)	Attività tipo: Ospedali, Locali di Pubblico spettacolo, Centrali Termiche, Gruppi Elettrogeni, Distributori di carburanti, ecc. Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	Il codice può essere utilizzato come utile riferimento		
Attività esistenti (modifiche/a mpliamenti)	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano le regole tecniche tradizionali, oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività			

Revisione del Codice

II G.d.L. istituito con Decreto del Capo del C.N.VV.F. n. 30 del 14/02/2018 ha ricevuto come mandato l'aggiornamento dell'allegato al DM 03/08/2015



Prime azioni

Richiesta la segnalazione di rilievi nella comprensione/applicazione della RTO 2015 con nota alle Direzioni regionali VV.F. con nota 2958 del 2/03/2018 e agli Ordini professionali con nota 2959 del 2/03/2018



Entro giugno 2018 pervenute circa 350 richieste di emendamenti alle quali vanno aggiunte ulteriori numerose richieste pervenute successivamente



Revisione (bozza n. 238) presentata al CCTS del 9 aprile 2019

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Revisione del Codice

Scopo dell'aggiornamento

- Migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e
- Migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, aggiunta di esempi nei casi più complessi, aggiunta di disegni)

richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti)

- Articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose
- Fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative
- Risolvere alcune criticità riscontrate
- Inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento

Revisione del Codice G.1-3 Sezione Generalità Patta chiarezza tra valutazione del rischio di incendio e attribuzione dei profili di rischio [G.2.6] Eliminata distinzione attività normate/non normate, unificata la metodologia generale di progettazione [G.2.6.1] Rivisitati i metodi di progettazione e i metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio [G.2.7] Introdotto il concetto di «disponibilità superiore» per gli impianti di protezione attiva al quali viene affidata la certa riduzione del rilascio di energia (taglio della curva RHR(t)) con il conseguente risparmio delle altre misure della strategia antincendio [G.2.10.2 e M.1.8] Incrementati i dati per l'attribuzione semplificata dei δ_α alle attività [tabella G.3-2] Forniti indirizzi riguardanti la trattazione del Rischio Ambiente [G.3.4]

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Cosa è stato aggiornato

Revisione del Codice 9 aprile 2019 S.1-4 Sezione Strategia > Affrontate le problematiche afferenti la richiesta di reazione al fuoco dei cavi condotte preisolate [tabella S.1-8] Cosa è stato aggiornato Prevista la possibilità di avere compartimenti multipiano anche a quote superiori alla quota del piano di riferimento tra 12 e 32 m purché il dislivello tra i piani non superi i 7 m [tabella S.3-7] Apportate alcune modifiche ai valori massimi delle compartimentazioni e prevista una riduzione in caso Rambiente significativo [tabella S.3-6] Ammesso l'impiego delle scale e dei marciapiedi mobili nonché delle porte automatiche e dei tornelli per l'esodo (sotto specifiche condizioni) [S.4.5.5 e S.4.5.7] Aggiornate allo standard internazionale le regole per i dispositivi di apertura delle porte [tabella S.4-6] Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Revisione del Codice

S.4-10 Sezione Strategia

9 aprile 2019

Cosa è stato aggiornato

- Risolto problema dei corridoi ciechi attraverso lo scorporo di una porzione dei percorsi protetti o a prova di fumo che sbarcano direttamente in un luogo sicuro o in compartimento nel quale è possibile disporre di due vie d'esodo indipendenti in compartimenti distinti o in uno stesso compartimento con le caratteristiche di filtro. La lunghezza massima della porzione di percorso da scorporare dal corridoio cieco è funzione della densità di affollamento, del massimo affollamento previsto e di alcune misure di protezione [\$.4.8.2]
- Estese casistiche per le larghezze minime delle vie d'esodo orizzontali e verticali [tabella S.4-30 e S.4-34]
- Aggiornata la metodologia per la determinazione del numero di estintori [tabella S.6-5]
- Introdotti i sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) finalizzati a favorire le operazioni di soccorso [S.8.6]
- Fornite indicazioni per l'accesso al piano dei soccorritori [S.9.6]

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Revisione del Codice

9 aprile 2019

Cosa è stato aggiornato


V.1-3 Sezione RTV e M.1-3 Sezione Metodi

- Arricchita la guida alla trattazione delle aree a rischio specifico per tenere conto anche del R_{ambiente} [V.1.1 e V.1.2]
- Aggiornata la procedura di valutazione del rischio esplosione e delle misure di contenimento con maggiore enfasi sulla prevenzione [V.2.2]
- Ampliato in maniera esplicita il campo dei metodi ingegneristici che non si concretizzano sempre con modellazioni numeriche dell'ambito di interesse ma possono essere gestite con formule analitiche disponibili in letteratura. Inoltre, anche il ricorso alla modellazione (FDS) può essere fatto con riferimento ai modelli avanzati ma anche a più semplici modelli numerici (CFAST, OZONE, ...) [M1.1]

Revisione del Codice

A seguito della presentazione della bozza n. 238 sono pervenute 329 osservazioni delle quali più dell'70 % sono nuove osservazioni riguardanti il Codice esistente e non la bozza n. 238

provenienza	numero	accolte
CNAPPC	39	10
CNI	38	14
CNG	8	6
CNPI	5	1
ORDINE ING. ROMA	86	22
CONFINDUSTRIA	10	1
FINCO-ACMI	15	2
AiCARR e Zenital	12	3
FOND. PROMOZIONE ACCIAIO	10	3
CNVVF	106	76
Totale	329	138



Revisione (bozza n. 247) presentata al CCTS del 18 giugno 2019

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Revisione del Codice

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

- ➤ Chiarito l'uso delle norme volontarie e la non cogenza delle stesse (G.1.4)
- > Chiarita la definizione di attività all'aperto (G.1.5 comma 6)
- Chiarito ulteriormente il significato dei frequenti richiami di norme volontarie (G.1.25 comma 9)
- ➤ Chiarito ruolo di progettista e professionista antincendio per i metodi di progettazione (G.2.7)
- Rimosso Ci1, Ci2, Ci3 dalle previsioni esplicite del codice per consentire una gestione diretta dalla RTV. Per attività civili sotto soglia si possono comunque impiegare le previsioni per dormitori ed alberghi. (G.3.2.2 comma 2)
- > Semplificata la tematica riguardante il Rischio ambiente (G.3.4 comma 3)

Revisione del Codice PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

- ➤ In caso di ricorso alle curve naturali per la valutazione della resistenza al fuoco, nel livello II di prestazione (soluzioni alternative), il tempo di resistenza al fuoco richiesto è pari al doppio del RSET con un minimo di 15 minuti e non più di 30 minuti (S.2.4.7 comma 1)
- Chiarita la distanza dal confine per livelli di prestazione I e II di resistenza al fuoco (S.2.4.6 comma 1 lett. b)
- > Precisate alcune caratteristiche del filtro a prova di fumo (S.3.5.5 comma 1)
- Ridotta la richiesta di requisito Sa delle chiusure per compartimenti a prova di fumo, ove il fumo è già sotto controllo (S.3.5.5 comma 2)
- Inserito requisito minimo per illuminazione di sicurezza, oltre a previsione normativa (S.4.5.10 comma 2)
- Chiarito che l'affollamento stabilito in S.4 è massimo per l'attività e che il titolare può comunque dichiarare affollamento inferiore. (S.4.6.2 comma 1)

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale

Revisione del Codice

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

- ➤ Ulteriormente semplificata la determinazione della porzione omissibile del corridoio cieco (S.4.8.2 comma 3)
- ➤ Migliorate le indicazioni per l'inclusione in S.4 ed S.5
- Chiarito l'impiego di materiali per le aperture tipo SEe per il controllo di fumi e calore (Tabella S.8-4)
- Definita meglio la prescrizione per l'avvicinamento dei mezzi di soccorso alle attività (S.9)
- ➤ Chiarita la necessità di valutazione del rischio per eventuali ostacoli mobili lungo i tapis roulant o scale mobili (S.10.6.5)
- > Previsione impiego di fluidi refrigeranti di nuova tipologia (S.10.6.10 comma 2)
- Semplificato l'intero capitolo V.2

